

#forumpa2016

La qualificazione dei servizi fiduciari eIDAS e nazionali - Obblighi per le PA

Convegno: Documenti digitali e firma elettronica alla luce del regolamento eIDAS



Andrea Caccia

UNININFO

Servizi Fiduciari

- Il Regolamento eIDAS entra in vigore il 1/7/'16 abrogando ed estendendo la Direttiva 1999/93/CE
- Garanzia delle transazioni elettroniche
 - eIDAS = **electronic Identification, Authentication & Signature/Seal**
- Definizione di un elenco ristretto di **servizi fiduciari** (trust services)
 - Emissione di certificati per firme e sigilli elettronici / autenticazione di siti web
 - Validazione e conservazione di firme e sigilli elettronici
 - Validazione temporale
 - Recapito certificato
- Sono consentiti "servizi fiduciari nazionali" in base al Considerando 25: "È opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di definire altri tipi di servizi fiduciari oltre a quelli inseriti nell'elenco ristretto di servizi fiduciari di cui al presente regolamento, ai fini del loro riconoscimento a livello nazionale quali servizi fiduciari qualificati."

Servizi Fiduciari qualificati

- **Godono di forme di presunzione legale**
- Il certificato qualificato di firma, se associato ad un dispositivo qualificato per la creazione di firme, consente di creare firme elettroniche qualificate
 - Una **firma elettronica qualificata** ha effetti giuridici **equivalenti a quelli di una firma autografa** ed è riconosciuta come tale in tutti gli Stati membri
- Il certificato qualificato di sigillo, se associato ad un dispositivo qualificato per la creazione di sigilli, consente di creare sigilli elettronici qualificati
 - Un **sigillo elettronico qualificato** gode della **presunzione di integrità dei dati e di correttezza dell'origine** di quei dati a cui il sigillo elettronico qualificato è associato ed è riconosciuto come tale in tutti gli Stati membri
- Una **validazione temporale elettronica qualificata** gode della **presunzione di accuratezza della data e dell'ora che indica e di integrità dei dati** ai quali tale data e ora sono associate ed è riconosciuto come tale in tutti gli Stati membri
- I dati inviati e ricevuti mediante **servizio di recapito certificato qualificato** godono della **presunzione di integrità dei dati, dell'invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell'ora dell'invio e della ricezione** indicate dal servizio di recapito certificato qualificato.

La qualificazione (*era Accredimento*)

- Ogni Stato membro:
 - **designa un organismo di vigilanza** per il proprio territorio (per l'Italia sarà designata l'AgID)
 - istituisce, mantiene e **pubblica un elenco di fiducia**, con le informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati (e ai servizi fiduciari qualificati prestati) di cui è responsabile
- Per ottenere (o mantenere) la qualifica il prestatore di servizi fiduciari deve:
 - Ottenere una **relazione di valutazione della conformità ai requisiti del Regolamento** da un **Organismo di Certificazione** (CAB - Conformity Assessment Body) **accreditato** da un ente di accreditamento (per l'Italia ACCREDIA, Circolare 17/2016 - Schema eIDAS) - **Ogni 24 mesi**
 - Chiedere la qualificazione all'Organismo di vigilanza competente sul proprio territorio, allegando la relazione di cui sopra
- Se il richiedente è valutato idoneo **l'organismo di vigilanza assegna (o mantiene) la qualifica** di prestatore di servizi fiduciari qualificato e garantisce l'aggiornamento dell'elenco di fiducia
- Con la qualificazione può utilizzare sul proprio sito e nelle proprie comunicazioni l'apposito logo



Formati di firma/sigillo obbligatori per la PA

- **Se uno Stato membro richiede una firma elettronica avanzata** per utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico
 - > tale Stato membro **riconosce le firme elettroniche avanzate [basate su certificato qualificato] e le firme elettroniche qualificate** almeno nei formati o che utilizzino i metodi definiti negli appositi atti di esecuzione
- **Se uno Stato membro richiede una firma elettronica avanzata basata su certificato qualificato** per utilizzare i servizi online offerti da un organismo del settore pubblico
 - > tale Stato membro **riconosce le firme elettroniche avanzate basate su certificato qualificato e qualificate** almeno nei formati o che utilizzino i metodi definiti negli appositi atti di esecuzione
- **Idem - mutatis mutandis - per i sigilli elettronici avanzati**
- Già pubblicata la **Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1506** della Commissione che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere:
 - **CADES** (firma ".p7m"), **XAdES** (firma XML), **PAdES** (firma PDF)
 - **ASiC** (Associated Signature Container) - Consente l'associazione di uno o più file ad una firma "detached"

Norme transitorie

- I certificatori già accreditati al 1/7/2016 diventano prestatori di un servizio qualificato di emissione di certificati qualificati per la firma elettronica
 - > entro il 1/7/2017 si applicano comunque le nuove regole che richiedono in particolare la valutazione di conformità da parte di un CAB accreditato secondo lo schema eIDAS (o equivalente)
- Per l'emissione di certificati qualificati per sigillo o per siti web si applicano le norme nuove
 - > è necessaria la qualificazione a partire dal 1/7/2016
- Per l'emissione di validazioni temporali (marche temporali) si applicano le norme nuove
 - > è necessaria la qualificazione a partire dal 1/7/2016)
- I certificati emessi prima dell'entrata in vigore di eIDAS restano validi fino a scadenza o revoca
- Le firme create prima dell'entrata in vigore di eIDAS restano valide
- La certificazione dei dispositivi di firma (compresi quelli di firma remota) resta valida anche dopo il 1/7/2016

Grazie per l'attenzione